

## Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2021

### 1) Attività consiliare conseguente all'emergenza pandemica da Covid-19

Nell'ambito dell'attività intrapresa dal Consiglio, sin dai primi mesi del 2020, al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria, devono innanzitutto richiamarsi le modifiche rese necessarie al fine di adottare, anche all'interno del Consiglio, misure organizzative idonee a fronteggiare l'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del contagio e, dunque, garantire la continuità delle funzioni consiliari.

La riflessione svolta in seno alla Seconda Commissione, ove pure si è evidenziato il valore fondamentale e insostituibile della effettiva presenza dei Consiglieri nella sede istituzionale, è confluita nell'introduzione, nel Regolamento Interno, di una disposizione (l'art. 91) dotata di efficacia "*temporanea*", in quanto legata al periodo di vigenza dello stato di emergenza nazionale deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, con la quale è stato appositamente disciplinato, per il *Plenum* e per l'attività delle Commissioni, lo svolgimento dei lavori consiliari da remoto tramite collegamento telematico, così da assicurare la continuità della azione consiliare.

Il Consiglio ha, inoltre, adottato una serie di risoluzioni dirette a fornire, ai Dirigenti degli Uffici giudiziari, soluzioni organizzative volte ad ottenere, nel solco degli interventi normativi succedutisi nel tempo, un contemperamento delle esigenze di tutela della salute con lo svolgimento dell'attività giudiziaria nel periodo di emergenza sanitaria, raccomandando, in linea generale, l'incremento dell'utilizzo dello strumento informatico. Tali linee guida, debitamente raccolte presso il sito istituzionale e dunque facilmente consultabili, nel suggerire ai Dirigenti l'adozione dei provvedimenti necessari coinvolgendo i magistrati dell'ufficio, il personale amministrativo e l'avvocatura, hanno affrontato molteplici problematiche quali: la stabilità dei provvedimenti organizzativi adottati; la gestione delle udienze penali (con modalità tali da contenere l'aggravio di adempimenti processuali e evitare rischi di contagio); la trattazione delle udienze civili mediante il ricorso al deposito telematico del provvedimento, attraverso modelli da importare nella *console del magistrato*; le indicazioni da adottare per i magistrati in condizioni di fragilità e per i magistrati in quarantena o isolamento fiduciario. In tali delibere, si è altresì prevista, al fine di venire incontro alle inevitabili difficoltà dei Dirigenti, la sospensione (o la proroga) dei termini per l'adozione dei programmi di gestione ovvero dei nuovi progetti tabellari e dei nuovi progetti organizzativi, proponendo altresì protocolli volti a fornire soluzioni organizzative per il proseguimento, in sicurezza, dell'attività giudiziaria.

Il Consiglio, in collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura, consapevole dell'esigenza di garantire, pur nella contestualità della situazione emergenziale, l'attività formativa dei M.O.T., ha operato una rimodulazione dei piani di tirocinio, in considerazione dell'evolversi della normativa connessa all'emergenza epidemiologica, garantendo, al contempo, la prosecuzione degli stessi con modalità tali da assicurare che, la predetta attività formativa, si svolgesse nel rispetto delle misure precauzionali.

Nell'ambito dell'attività consultiva attribuita al Consiglio ai sensi dell'art.10, comma 2, della legge n. 195 del 1958, sono stati deliberati numerosi pareri contenenti l'analisi dei più significativi interventi normativi urgenti dettati dall'emergenza. Trattasi, com'è noto, di uno strumento di alta collaborazione e di raccordo con l'attività legislativa che incida sull'organizzazione giudiziaria e sulla potestà normativa secondaria riservata al C.S.M. Atteso il continuo evolversi della disciplina emergenziale, l'attività consiliare è stata ripetutamente

impegnata a compiere un'analisi degli interventi normativi primari che individuasse di volta in volta, nella complessiva valutazione positiva delle soluzioni adottate, le eventuali criticità esistenti, suggerendo, al contempo le modifiche e le integrazioni che, nel rispetto dell'intento del legislatore di fronteggiare la situazione emergenziale, sono apparse necessarie ad armonizzare i testi con l'assetto ordinamentale complessivo e le prerogative costituzionali del C.S.M.

Al riguardo devono segnalarsi:

- il parere sul disegno di legge di conversione in legge del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*". L'analisi del testo, strutturato in due parti riguardanti, la prima, le misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare e, la seconda, le disposizioni emergenziali per il sovraffollamento carcerario, ha consentito di evidenziare, pur nel complessivo apprezzamento dell'intervento normativo, alcune criticità in ordine ad alcuni aspetti legati alle ipotesi di trattazione obbligatoria e di sospensione dei termini nei procedimenti penali, alla celebrazione, in specie nei processi civili, dell'attività di udienza mediante collegamento telematico e, in relazione alle misure volte alla riduzione del sovraffollamento carcerario, la problematica relativa all'applicazione, in concreto, dei mezzi di controllo elettronici.

- il parere sulle disposizioni contenute nel Decreto legge del 30 aprile 2020, n. 28, "*Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19*". Il Consiglio, nell'esaminare l'intervento normativo, ha analizzato in particolare, la problematica sottesa alle modalità di gestione delle udienze da remoto per il giudice civile, in un'ottica di contemperamento delle esigenze di funzionalità dell'attività giudiziaria e di adeguamento della stessa alle misure di sicurezza igienico-sanitarie adottate al fine di contenere il rischio di contagio.

- il successivo parere sull'art. 2 del Decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, e sul Decreto legge 10 maggio 2020, n. 29, in materia penitenziaria nell'ambito del quale è stato previsto uno specifico procedimento volto alla rivalutazione periodica dei provvedimenti con i quali è stata differita l'esecuzione della pena, ovvero è stata concessa la detenzione domiciliare ovvero, ancora, è stata sostituita la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari per ragioni connesse all'emergenza da Covid-19. Con riferimento, in particolare, all'istituto del ripristino della custodia in carcere, si è osservato come l'intervento normativo d'urgenza ha sanato un vuoto di disciplina che, in ossequio al principio di legalità, impediva ai giudici di ripristinare la custodia in carcere nei casi di affievolimento o scomparsa del rischio sanitario legato all'emergenza Covid-19, e pur tuttavia, si è osservato come l'atipico procedimento di revoca delle misure alternative alla detenzione non prevedesse alcun intervento della difesa dell'interessato, il quale non è posto in grado di interloquire in modo consapevole e in condizioni di parità con l'organo dell'accusa.

## **2) Relazioni istituzionali intrattenute dall'Organo di governo autonomo della magistratura**

Nell'ambito dei rapporti istituzionali deve osservarsi come l'attività consultiva consiliare, già evidenziata con riferimento ai numerosi interventi volti al contrasto dell'emergenza epidemiologica, si è sviluppata anche in relazione ad altri settori di intervento nei quali si è manifestato l'intento riformatore del legislatore.

Sotto questo profilo, tra i più significativi pareri approvati nel corso del 2020 devono certamente rammentarsi:

- il parere sul disegno di legge di conversione del Decreto legge n. 161 del 2019, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni o comunicazioni. Il Consiglio, analizzando in particolare il nuovo regime di utilizzabilità delle intercettazioni delineato dall'art. 270 c.p.p., ha evidenziato talune incertezze interpretative legate al regime di utilizzabilità previsto dall'art. 270,

co. 1 *bis* c.p.p. Con riferimento alla procedura per l'acquisizione delle intercettazioni rilevanti, si è osservato come, in relazione al criterio previsto per l'acquisizione delle intercettazioni contenenti categorie particolari di dati personali, per le quali dovrà essere “*dimostrata la rilevanza*”, si sia richiesto al giudice un onere motivazionale e una valutazione difficilmente esigibili nella fase dello “stralcio”, a cui si attaglierebbe meglio una valutazione di “*non irrilevanza*”. Il parere ha infine sottolineato l'esiguità dei termini previsti per l'esercizio dei diritti della difesa e la necessità di un coordinamento di tali termini con quelli già previsti per l'esercizio delle ulteriori e diverse facoltà difensive relativamente alle nuove previsioni degli artt. 415 *bis* e 454 c.p.p. volte ad individuare, nel caso sia mancata l'udienza stralcio, le intercettazioni rilevanti e a garantire il diritto della difesa ad ottenerne copia.

- il parere reso sullo schema di decreto legislativo concernente l'attuazione della Legge delega n. 117 del 2019 (Legge di delegazione europea del 2018), in tema di adeguamento della normativa interna al Regolamento UE 2017/1939 in materia di Procura Europea (EPPO).

Il Consiglio, nel valutare, complessivamente, in maniera positiva l'impianto normativo dello schema di decreto, che affronta le complesse e delicate questioni legate all'introduzione, per la prima volta nella storia repubblicana, di un ufficio requirente di matrice europea all'interno dell'ordinamento giudiziario, ha segnalato talune criticità legate, innanzitutto, alla mancata previsione di disposizioni relative all'inquadramento ordinamentale del magistrato italiano eventualmente nominato Procuratore Capo Europeo, a norma dell'art. 14 del Regolamento.

Sempre in ottica ordinamentale si è evidenziato come la scelta di collocare in fuori ruolo il Procuratore Europeo (PE) italiano, sia pure con connotazioni particolari, presenti talune aporie rispetto al complessivo assetto ordinamentale, trattandosi di organo incardinato organicamente nell'istituzione eurounitaria e tuttavia destinato, in caso di sostituzione del Procuratore Europeo Delegato (PED), a svolgere attività propriamente giudiziaria solitamente preclusa ai magistrati collocati in fuori ruolo.

In relazione ai PED il parere, dopo aver evidenziato le problematiche sottese all'individuazione del loro numero in relazione, tra l'altro, agli effettivi carichi di lavoro, ha segnalato come lo schema di decreto legislativo non abbia previsto una corrispondente modifica delle piante organiche ed ha evidenziato come problematico il contestuale svolgimento, da parte degli stessi, di funzioni di merito e di legittimità, nell'attuale assetto ordinamentale, viceversa nettamente distinte.

Nell'area di intervento del Consiglio, riferita ai rapporti con il Ministro della Giustizia, una menzione a parte, merita la proposta di modifica legislativa, *ex art.* 10, comma 2 della Legge n. 195 del 1958, riguardante la procedura di nomina del membro nazionale di *Eurojust*, nonché dell'aggiunto e dell'assistente che abbia lo *status* di magistrato; in tale occasione è stata inoltre prevista l'istituzione di un tavolo tecnico con il Ministero mutuando il metodo di collaborazione già proficuamente sperimentato in relazione alle procedure di nomina del PE.

Degna di menzione, infine, la proficua collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura in relazione sia all'individuazione delle linee programmatiche sulla formazione, sia di quelle concernenti corsi di qualificazione professionale a seguito di tramutamento di funzioni *ex art.* 13, D.Lgs. n. 160 del 2006.

### **3) Interventi a supporto dell'organizzazione degli uffici giudiziari**

L'articolato intervento del Consiglio in questo ambito è il frutto dell'azione congiunta delle Commissioni III, V, VI, VII e VIII.

a) Con particolare riferimento al settore della mobilità deve preliminarmente evidenziarsi la complessa ed articolata rivisitazione della circolare n. 13778 del 24 luglio 2014 in tema di trasferimenti dei magistrati, conferimento di funzioni e destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie.

La predetta modifica è intervenuta per adeguare la normativa secondaria alle innovazioni legislative intervenute negli ultimi anni e per modificare la parte III della circolare con particolare

riferimento alla procedura, ai criteri ed ai punteggi da adottare per l'assegnazione dei magistrati all'Ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di cassazione, per il conferimento dei posti di sostituto presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, nonché delle funzioni di legittimità di consigliere e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione. Ulteriori modifiche sono state apportate alla parte IV della circolare, relativa alla "*Nomina di professori universitari e avvocati all'ufficio di consigliere di Corte di Cassazione*" (cd. Meriti insigni).

Le modifiche introdotte sono state intese a valorizzare, in relazione alla valutazione attitudinale, la pregnante significatività dell'esperienza del magistrato formatasi nello svolgimento dell'attività giudiziaria.

In relazione al concorso per il conferimento dei posti di sostituto procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, tale valorizzazione ha condotto ad attribuire particolare rilievo all'esperienza specifica e alle attitudini dimostrate dal candidato nella trattazione di procedimenti anche in materia di terrorismo e di accumulazione di patrimoni illeciti, e più in generale alla valorizzazione, nell'ambito della valutazione attitudinale, delle esperienze maturate per un congruo tempo nell'ambito di funzioni requirenti e, in particolare, presso le Direzioni Distrettuali Antimafia e presso i gruppi di lavoro, specializzati nella lotta al terrorismo, istituiti presso gli uffici di Procura.

Le modifiche hanno riguardato anche il procedimento e i criteri da adottare per l'assegnazione dei magistrati all'Ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di cassazione, nonché per l'assegnazione delle funzioni di legittimità. Le novità introdotte hanno lo scopo di rendere più trasparenti le valutazioni effettuate dalla commissione preposta (anche attraverso la pubblicazione, sul sito *intranet cosmag*, dell'autorelazione prodotta dall'aspirante e degli ultimi due pareri per la valutazione di professionalità) e di assicurare un esame approfondito dei profili di tutti gli aspiranti mediante una migliore definizione dei criteri per l'attribuzione dei relativi punteggi, con una valorizzazione della positiva esperienza professionale maturata dai candidati nello svolgimento dell'attività giudiziaria.

La valorizzazione dell'esperienza professionale del magistrato è stata dunque perseguita: introducendo l'acquisizione, ai fini della valutazione comparativa, di provvedimenti estratti a campione; prevedendo criteri maggiormente puntuali per la valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme sia con riferimento ai provvedimenti giudiziari prodotti (da valutarsi a cura della Commissione tecnica *ex art. 12, D.Lgs. n. 160/2006*), sia con riferimento ai titoli scientifici, nella cui valutazione si avrà riguardo anche ai criteri di classificazione dell'ANVUR; prevedendo punteggi di merito parametrati, da un lato, agli anni di effettivo e positivo svolgimento di funzioni di merito, con una lieve differenziazione, per i soli concorsi per il conferimento delle funzioni di legittimità di consigliere e sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, del punteggio di merito annualmente attribuibile in considerazione delle diverse funzioni svolte; dall'altro lato, alla collocazione in epoca recente di tale effettivo e positivo svolgimento delle funzioni giudiziarie.

In conseguenza della maggiore valorizzazione della positiva esperienza professionale acquisita nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, è stata soppressa la previsione che stabiliva l'attribuzione, a fini attitudinali, di un particolare rilievo alla circostanza che il candidato avesse svolto effettiva attività giudiziaria in uffici di merito per almeno 15 anni. Alla soppressione della predetta disposizione ha fatto, conseguentemente, seguito la eliminazione di quella che prevedeva, espressamente, l'equiparazione all'esercizio delle funzioni di merito delle funzioni svolte dai magistrati applicati alla Corte Costituzionale e dai magistrati in servizio presso il C.S.M., in qualità di componenti, di addetti alla Segreteria e all'Ufficio Studi.

È stata, poi, riconosciuta, in relazione alle procedure relative al conferimento delle funzioni di magistrato addetto all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, di consigliere e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione e di sostituto presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, la rilevanza del principio delle pari opportunità al

fine di realizzare e promuovere l'equilibrio di genere nel personale della magistratura anche nei predetti uffici.

Il Consiglio ha orientato le sue decisioni in tema di mobilità al fine di contemperare contrapposte esigenze: quella di evitare disservizi conseguenti alle scoperture negli uffici di provenienza, prevedibilmente derivanti dalla pubblicazione integrale dei posti vacanti; quella di soddisfare le legittime aspettative di mobilità dei magistrati, evitando lunghe permanenze di questi in uffici distanti dal centro della loro vita familiare.

In occasione dell'individuazione dei posti vacanti (di primo e secondo grado) da pubblicare, si è, quindi, proceduto ad una ragionata analisi dei dati statistici acquisiti dalla Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia, tenendo conto dei carichi di lavoro pro-capite, delle piante organiche degli uffici e delle loro scoperture, dei posti rimasti senza aspiranti o senza aspiranti legittimati nelle ultime procedure. Avvalendosi della collaborazione dell'Ufficio Statistico consiliare, sono stati poi elaborati alcuni criteri generali di indirizzo, sulla base dei quali il Consiglio ha dato copertura a n. 235 posti, sui 366 vacanti, in uffici, giudicanti e requirenti, sia di primo che di secondo grado.

Quanto ai nuovi ingressi in magistratura, con le delibere del 6 novembre 2019 e del 5 febbraio 2020, sono stati fissati i criteri che si applicheranno per la formazione della graduatoria relativa al conferimento delle funzioni giurisdizionali per i 251 M.O.T. nominati con D.M. 3.1.2020 ed ha poi individuato le sedi per i 333 magistrati ordinari in tirocinio nominati con D.M. 12.2.2019.

In relazione alle procedure di conferimento delle funzioni di legittimità, il Consiglio ha provveduto alla copertura di 9 posti vacanti di Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione.

**b)** Con riguardo al conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi, il Consiglio Superiore, in virtù dell'attività svolta della Quinta Commissione, ha provveduto alla copertura di 56 uffici direttivi e 83 uffici semidirettivi. Tale risultato è il frutto di una scrupolosa attività istruttoria, condotta dalla Quinta Commissione, nel corso della quale, in un'ottica di rinnovata trasparenza nell'esercizio della discrezionalità consiliare in materia, si è proceduto all'adozione del criterio cronologico di anteriorità della vacanza del posto da assegnare, al fine di calendarizzare la trattazione delle pratiche e si è proceduto all'audizione, complessivamente, di 76 aspiranti. A fronte di tale rigoroso approfondimento istruttorio il Consiglio ha ottemperato alla copertura di numerosi uffici, tra i quali si segnala, per l'importanza, quello di Primo Presidente e di Presidente Aggiunto della Corte di cassazione. Nel corso del 2020 il Consiglio ha effettuato 5 pubblicazioni di posti vacanti in uffici direttivi, per un totale di 91 posti, e 5 pubblicazioni di posti vacanti in uffici semidirettivi, per un totale di 89 posti.

**c)** Un prezioso contributo all'efficacia dell'azione degli uffici giudiziari è stato fornito, in particolare, dalla Settima Commissione, mediante l'attività che ha condotto all'adozione della nuova circolare sulle Tabelle degli Uffici giudicanti per il triennio 2020-2022 ed alla rivisitazione della circolare sull'Organizzazione degli Uffici di Procura. A proposito del primo intervento, il Consiglio ha voluto affrontare i punti, della precedente circolare, rispetto ai quali si erano registrate concrete problematiche applicative connesse a vuoti di disciplina ovvero ad incertezze interpretative.

Si è dunque provveduto ad una sistematica razionalizzazione della disciplina relativa alla materia del benessere organizzativo, della tutela della maternità, della genitorialità e dei compiti di cura (articoli 256 e seguenti), disponendo, al contempo, la prosecuzione dell'attività di monitoraggio e verifica anche al fine di individuare buone prassi ed eventuali interventi organizzativi; nel procedimento di formazione dei progetti tabellari è stato favorito il più ampio coinvolgimento dell'Avvocatura e degli Uffici requirenti, sul presupposto che il miglioramento del servizio giustizia non possa prescindere dallo sviluppo di azioni sinergiche tra magistratura e avvocatura, così come tra uffici giudicanti e requirenti.

Le modifiche hanno inteso assicurare la massima trasparenza delle decisioni incidenti sull'organizzazione degli uffici, con particolare riferimento all'attribuzione di incarichi di

coordinamento o di collaborazione; particolare attenzione è stata dedicata alla tutela del principio della pari dignità delle funzioni ed al criterio dell'equa ripartizione dei carichi di lavoro, riducendo e rimodulando la previsione di *esoneri* ai soli casi in cui questi risultino effettivamente funzionali all'esercizio proficuo dei necessari compiti di direzione e coordinamento dei diversi ambiti dell'attività degli uffici.

Oggetto di modifica è stata, altresì la disciplina del concorso interno essendosi previsto il criterio del concorso unico, dovendo i dirigenti contestualmente stabilire, sia i posti vacanti che intendono pubblicare, sia gli "*eventuali posti di risulta che provvederanno sicuramente a coprire*", cioè di quali tra i posti di eventuale risulta ritengano necessaria la copertura in funzione della efficiente organizzazione dell'ufficio (art. 114, comma 2).

In relazione alla provvisoria esecutività del progetto tabellare, condizionata "*all'unanime parere favorevole del Consiglio giudiziario*" (art. 24), si è disciplinata la possibilità di ritenere provvisoriamente esecutivo il progetto tabellare oggetto di un parere sfavorevole o comunque non unanimemente favorevole in ordine a "*singole e specifiche parti della proposta*". Si è in tal modo consentita la parziale entrata in vigore della proposta tabellare laddove il parere sfavorevole, o il parere favorevole non unanime, del Consiglio giudiziario avesse riguardo ad "*alcune singole e specifiche parti della proposta*" previa verifica, da parte Dirigente, circa la non interdipendenza, tra le parti non approvate, o non approvate in maniera unanime, e quelle invece approvate all'unanimità.

Nel solco di un approccio unitario al settore dell'organizzazione degli uffici giudiziari, è stata ampliata la portata sistematica della Circolare, includendovi la regolamentazione della disciplina dell'ufficio del processo e quella delle ferie dei magistrati e sono state tenute in considerazione le specifiche esigenze organizzative della Suprema Corte di Cassazione.

Nell'ambito del titolo IV, dedicato alle disposizioni in tema di "*benessere organizzativo*" e "*tutela della genitorialità e della salute*", si è previsto che i dirigenti tengano conto delle esigenze dei magistrati in gravidanza oltre che in maternità e che le particolari condizioni soggettive connesse alla genitorialità ed ai compiti di cura connessi "*non devono essere occasione di pregiudizio nel concreto atteggiarsi delle modalità di svolgimento della vita professionale*" (art. 262, comma 2). In tale ambito, significativa appare la previsione circa la possibilità di differire per un periodo massimo di sei mesi le misure compensative adottate in caso di gravi patologie che affliggano il magistrato ovvero i suoi figli, così da rafforzare il diritto alla salute ed alla maternità/paternità del magistrato in caso di situazioni di particolare gravità (art. 270, ult.co.).

Di assoluto rilievo, altresì, l'opera di profonda revisione della precedente normativa consiliare in tema di organizzazione degli uffici requirenti, la quale, ponendosi nel solco delle risoluzioni adottate dal Consiglio con delibere del 2007 e del 2009, è stata elaborata nell'ottica di salvaguardare, mediante l'applicazione di criteri trasparenti e verificabili nell'adozione delle misure organizzative, la garanzia di un esercizio imparziale dell'azione penale, la speditezza del procedimento e del processo, l'effettività dell'azione penale, l'esplicazione piena dei diritti di difesa dell'indagato e la pari dignità dei magistrati che cooperano all'esercizio della giurisdizione.

Permane, dunque, inalterata l'opzione culturale che ha ispirato gli interventi effettuati nel tempo dal C.S.M. e culminati nella circolare del 16 novembre 2017, che rappresenta il primo tentativo di fornire una risposta organica alla necessità di individuare i tratti di un'organizzazione unitaria, così armonizzando le regole di funzionamento degli Uffici del Pubblico Ministero.

Le modifiche introdotte ribadiscono, dunque, un assetto ordinamentale ispirato ed interpretato alla luce dei principi espressi dagli artt. 105, 107, 108 e 112 della Costituzione, orientando i dirigenti requirenti in una fase, quella dedicata alla formazione ed all'attuazione del progetto organizzativo, in cui sono in gioco attribuzioni che concorrono ad assicurare il rispetto delle garanzie costituzionali, quali, anzitutto, quelle che trovano esplicitazione nel precetto del giusto processo di cui all'art. 111 Cost.

La complessa rivisitazione dell'organizzazione degli uffici requirenti si è mossa secondo alcune direttrici di fondo di cui, in questa sede, appare opportuno dare conto: l'interpello è stato

delineato quale strumento per l'assegnazione dei magistrati ai gruppi di lavoro, per l'assegnazione degli incarichi di coordinamento ai Procuratori aggiunti e per gli incarichi di collaborazione; è stato riaffermato il metodo partecipato quale strumento per l'adozione del progetto organizzativo; nello specifico, è stato individuato, nello svolgimento preliminare dell'assemblea dei magistrati dell'Ufficio, il momento centrale del procedimento volto all'adozione dello strumento organizzativo, al fine di assicurare la necessaria condivisione delle linee complessive del progetto; stante l'interconnessione dell'attività dell'ufficio requirente con quella del corrispondente ufficio giudicante è stato inoltre individuato, come essenziale, il confronto con il dirigente del corrispondente ufficio giudicante, onde favorire, anche sotto questo profilo, l'adozione di provvedimenti condivisi; nell'ambito di una più precisa regolamentazione delle funzioni semidirettive è stato inoltre previsto l'obbligo di svolgimento, per i procuratori aggiunti, di una quota di lavoro 'giudiziario' in senso stretto, così come il divieto di esonero per i magistrati con funzioni di collaborazione non titolari di funzioni semidirettive; è stata riaffermata la trasparenza e imparzialità nell'attività del dirigente, con la previsione di espressi criteri per l'assegnazione degli affari, la coassegnazione e l'autoassegnazione, ed altresì la necessità di specifica motivazione in caso di deroga a criteri automatici di assegnazione.

**d)** All'esito di una complessa ed articolata istruttoria svolta dalla Sesta Commissione, il Consiglio ha infine provveduto ad elaborare le linee guida per il funzionamento e l'organizzazione dei Consigli Giudiziari e del Consiglio Direttivo della Corte di cassazione, finalizzate ad assicurare una maggiore uniformità dei regolamenti adottati dai diversi Consigli Giudiziari, con specifico riguardo: ai criteri di formazione dell'ordine del giorno, al regime di pubblicità delle attività consiliari (pubblicità dell'ordine del giorno, delle sedute e dei verbali delle riunioni), al cd. diritto di tribuna, alle ipotesi di incompatibilità, astensione e ricsuzione dei componenti, ai criteri di sostituzione dei membri di diritto, ai poteri istruttori, generali e relativi alle pratiche in materia di valutazioni di professionalità, conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi e relative conferme.

**e)** Nell'ambito dell'attività finalizzata all'organizzazione degli uffici giudiziari si iscrive, ancora, la designazione e l'assegnazione dei magistrati onorari.

Nell'anno trascorso si è proceduto alla conferma, ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, di 429 giudici onorari di Tribunale e di 496 vice procuratori onorari oltre alla definizione di numerose pratiche concernenti le altre figure di magistrati onorari previste dall'ordinamento.

Relativamente, in particolare, ai giudici onorari minorili deve essere segnalata la delibera con la quale il Consiglio ha approvato la circolare relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo *status* dei giudici onorari minorili per il triennio 2023-2025.

Con la predetta circolare, cui si è giunti all'esito di approfondita istruttoria condotta dall'Ottava Commissione, si è voluto, in considerazione della delicatezza del settore di riferimento e nell'ottica di garantire la massima attuazione del principio di trasparenza dell'attività del Consiglio, procedere ad una revisione dei criteri di selezione individuati nella precedente circolare, eliminando la possibilità di nomina in deroga alla graduatoria, mantenendo comunque elementi di flessibilità legati alla necessità di assicurare la pluralità delle competenze professionali, esigenza che è chiaramente finalizzata a garantire il buon andamento dell'amministrazione (primo comma dell'art. 97 Cost.).

Le innovazioni maggiormente significative introdotte nella citata circolare attengono al procedimento di nomina e conferma dei giudici onorari minorili. Con riferimento alla durata dell'incarico, la circolare si è posta l'obiettivo di coniugare l'esigenza - laddove l'incarico si protragga oltre il secondo triennio - di non disperdere la qualificata esperienza acquisita dagli esperti con quella di garantire il pluralismo delle competenze e di consentire l'ingresso di nuove figure professionali.

Innovazione significativa ha inoltre riguardato il regime delle incompatibilità (estesa a tutti coloro che prestano attività professionale, anche a titolo gratuito, presso le strutture ove vengono

inseriti i minori da parte dell'autorità giudiziaria) e il correlato dovere di vigilanza gravante sui magistrati dirigenti degli uffici.

#### **4) Status del magistrato**

a) A fronte di una corposa attività volta all'esame periodico delle valutazioni di professionalità dei magistrati, il Consiglio ha inoltre affrontato, per il tramite della Prima commissione, numerose pratiche aventi ad oggetto l'accertamento dei presupposti per dare luogo al trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale e/o funzionale di cui all'art. 2, comma 2 del R.D. n. 511 del 1946.

La Prima commissione ha compiuto, al riguardo, una complessa ed articolata attività di istruttoria che si è sostanziata, nel periodo in oggetto, in ben 54 audizioni, sia in sede (anche mediante il ricorso al metodo della videoconferenza) sia presso taluni Uffici giudiziari, anche in relazione all'approfondimento delle posizioni di alcuni magistrati coinvolti nelle conversazioni captate dall'autorità giudiziaria di Perugia.

b) Approvata, con delibera del 13 novembre 2019, la circolare sulle Dichiarazioni patrimoniali dei magistrati, la quale ha aggiornato il testo della previgente circolare (sostituendola) in adesione alle sollecitazioni che il G.R.E.C.O. (Gruppo di Stati contro la Corruzione) ha rivolto allo Stato italiano, nel periodo in esame il Consiglio, per il tramite della competente articolazione consiliare, ha registrato 7.617 magistrati, su circa 9.000, che hanno presentato la dichiarazione patrimoniale per gli anni 2018 e 2019.

c) Con riferimento ai procedimenti disciplinari, che hanno un impatto significativo sulla carriera del magistrato, deve segnalarsi che il numero dei procedimenti pendenti presso la Sezione disciplinare alla data del 1° gennaio 2020 era pari a 69, mentre alla data del 30 novembre sono pervenuti 130 procedimenti, dato questo il quale segnala un incremento delle iscrizioni rispetto sia al 2018 che al 2019.

Quanto all'esito dei giudizi in questione si evidenzia come siano state n. 24 le assoluzioni nel merito; n. 44 le ordinanze di non luogo a procedere; n. 6 le sentenze di non doversi procedere e n. 21 quelle di condanna con applicazione delle varie sanzioni previste dalla legge.

#### **5) Attività internazionale del Consiglio**

Il Consiglio ha coltivato, anche nel corso del 2020, rapporti con organi e istituzioni internazionali. In questo settore occorre in particolare rammentare l'attività svolta dal Consiglio nell'ambito della Rete Europea dei Consigli di Giustizia ed il ruolo svolto dall'Italia quale membro del relativo *Executive board* per quasi tutto il quadriennio, nonché quella svolta nel contesto della Rete Europea di Formazione Giudiziaria (REFG), della quale l'Organo di governo autonomo è stato dapprima uno dei promotori e, successivamente, uno degli attori maggiormente impegnati nel favorire lo scambio di conoscenze tra le magistrature europee.

Ad ulteriore conferma dell'impegno consiliare in tale ambito deve segnalarsi l'avvenuta elezione del Prof. Filippo Donati quale Presidente dell'ENCJ.

Il Consiglio ha, poi, proseguito la partecipazione alle attività del Consiglio Consultivo dei Giudici Europei (CCJE), costituito nel 2000 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, organismo competente in materia di indipendenza, imparzialità e ruolo dei giudici negli Stati membri del Consiglio d'Europa, ed a quelle del Consiglio Consultivo dei Procuratori Europei (CCPE - *Consultative Council of European Prosecutors*), voluta dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che ne deliberò l'istituzione con la Decisione del 13 luglio 2005.

Un importante ruolo ha svolto anche nel 2020 provvedendo a fornire supporto per la formazione dei Paesi partecipanti alla Rete di Formazione Giudiziaria Euro-Araba. Il Consiglio Superiore ha inteso, inoltre, confermare e rafforzare l'impegno nei quadranti internazionali di particolare interesse strategico con quei Paesi nei quali è maggiore la necessità di un'assistenza nel campo della organizzazione del sistema giudiziario, partecipando direttamente a numerosi progetti quali EUROL II in Montenegro, PAMECA V, IMO VETTING ed EURALIUS V ed il progetto



*“Sostegno alla Scuola della magistratura albanese nel processo di riforma costituzionale”* in Albania, nonché a quello sul rafforzamento del sistema giudiziario in Kosovo.